



COMUNE DI ORBETELLO
(Provincia di Grosseto)
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E
UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. del

INDICE

<u>ART. 1 - FINALITÀ</u>	3
<u>ART. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO</u>	3
<u>ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI</u>	3
<u>ART. 4 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO</u>	3
<u>ART. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO</u>	4
<u>ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE</u>	4
<u>ART. 7 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE</u>	5
<u>ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</u>	5
<u>ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA</u>	5
<u>ART. 10 - SANZIONI</u>	5
<u>ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ</u>	5

ART. 1 - FINALITÀ

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo del Comune di Orbetello.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, di norma senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli di sostegno per le finalità perseguite e che rappresentino una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Non sono in ogni caso patrocinabili iniziative organizzate da soggetti terzi non riferibili a funzioni istituzionali dell'Ente Locale.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni scolastiche ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4 per l'organizzazione di singoli iniziative afferenti gli ambiti nello stesso articolo indicati.

Il richiedente che svolge attività di lucro può essere ammesso a patrocinio per iniziative specifiche che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative aventi scopo di lucro, comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine della città di Orbetello e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività. In questo caso la concessione del patrocinio non comporterà alcun beneficio economico, ivi comprese le riduzioni di tariffe o le esenzioni eventualmente previste da leggi o altri regolamenti vigenti. Sono esclusi comunque gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita diretta di beni o servizi. Il patrocinio non viene concesso ove sia previsto il pagamento di una quota di partecipazione, fatto salvo quote a copertura delle spese di realizzazione dell'evento stesso

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

ART. 4 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

ART. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 4 qualora questi abbiano un valore pubblico.
2. La concessione del Patrocinio è riservata alla competenza del Sindaco o, in Sua motivata assenza, alla Giunta comunale.
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dicitura "Con il patrocinio del Comune di Orbetello", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi. Qualora l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, ritenga di apportare anche il proprio contributo economico ed organizzativo dovrà esserne riportata apposita indicazione nell'atto deliberativo.
6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle vigenti normative, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.
7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la concessione del patrocinio.
8. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. La concessione del Patrocinio avviene con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - b) il carattere locale, nazionale o internazionale;
 - c) legame con le tradizioni locali;
 - d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
 - e) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;

f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (Coni), istituzioni pubbliche.

ART. 7 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune di Orbetello negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 45 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco mediante la compilazione di un modulo appositamente predisposto e reperibile presso gli uffici comunali e sul sito www.comune.orbetello.gr.it.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esaustiva dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune.

ART. 10 - SANZIONI

Qualora il patrocinio o lo stemma venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con un multa da € 100,00 ad € 2.500,00.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione del Patrocinio Comunale e di benefici economici" approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 11/3/2005.